



Parma, il 31/10/2023,

Gent.mi/me,  
**Isritti/e dell'Ordine Interprovinciale della  
professione sanitaria di Fisioterapista di PARMA e PIACENZA**

**Oggetto: Vademecum normativa ECM & FAQ – OFI PR-PC**

Gentili iscritti,

tramite il presente “Vademecum” vogliamo invitarvi a prendere visione in modo più approfondito del processo di formazione continua in medicina (crediti ECM) e ci auguriamo di poter rispondere a eventuali domande frequenti che ne conseguono.

- **ECM**

*L'ECM è il processo attraverso il quale il professionista della salute si mantiene aggiornato per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio Sanitario e al proprio sviluppo professionale. L'ECM comprende l'acquisizione di nuove conoscenze, abilità e attitudini utili allo svolgimento di una attività professionale competente ed esperta.*

*L'avvio del Programma nazionale di ECM nel 2002, in base al DLgs 502/1992 integrato dal DLgs 229/1999 che avevano istituito l'obbligo della formazione continua per i professionisti della sanità, ha rappresentato un forte messaggio nel mondo della sanità secondo il quale “la formazione continua comprende l'aggiornamento professionale e la formazione permanente. L'aggiornamento professionale è l'attività successiva al corso di studi e specializzazione, diretta ad adeguare per tutto l'arco della vita professionale le conoscenze specialistiche e comprende le attività finalizzate a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali ed i comportamenti degli operatori sanitari al progresso scientifico e tecnologico con l'obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza del Servizio Sanitario Nazionale. Essa definisce, con programmazione pluriennale, gli obiettivi formativi di interesse nazionale, i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale nonché i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze”.*

*“La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private”.*



Dal 1 gennaio 2008, con l'entrata in vigore della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, la gestione amministrativa del programma di ECM ed il supporto alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, sono stati trasferiti all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ([Agenas](#)).

Secondo quanto stabilito dall'Accordo Stato Regioni del 5 Novembre 2009, il [Co.Ge.A.P.S.](#) (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie) è un organismo che riunisce le Federazioni Nazionali degli Ordini e dei Collegi e le Associazioni dei professionisti della salute che partecipano al programma ECM. E rappresenta l'organismo nazionale deputato alla gestione delle anagrafiche nazionali e territoriali, dei crediti ECM attribuiti ai professionisti che fanno capo agli Ordini, Collegi nonché le rispettive Federazioni nazionali e Associazioni professionali, consentendo a questi le relative funzioni di certificazione delle attività formative svolte".

La Commissione Nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 25 ottobre 2018, ha approvato il "[Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario](#)", disponendone la pubblicazione sul sito AGENAS e l'entrata in vigore a far data dal 1° gennaio 2019.

## • FAQ E APPROFONDIMENTI ECM

Per questo elenco di FAQ ci siamo basati sui quesiti più ricorrenti che abbiamo ricevuto.

Inoltre, attraverso gli Approfondimenti intendiamo soddisfare la necessità d'informazione dei professionisti iscritti all'Ordine ed al Co.Ge.A.P.S., stimolando la ricerca diretta sui siti istituzionali o aiutando il professionista con semplici Guide operative/Procedure.

### • Fino a quando è possibile recuperare crediti relativi all'obbligo formativo del triennio 2020-2022?

La Legge 24 febbraio 2023, n. 14 ha confermato che il triennio formativo 2023-2025 ed il relativo obbligo formativo hanno ordinaria decorrenza dal 1 gennaio 2023 e che fino al 31 dicembre 2023 sarà possibile recuperare i crediti ECM non conseguiti entro lo scorso anno e relativi all'obbligo formativo del triennio 2020-2022.

### • Quando decorre l'obbligo di maturare crediti ECM?

L'obbligo di maturare crediti ECM decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione all'Albo.

### • Come verificare la propria situazione?

L'anagrafe dei crediti di ogni professionista sanitario è gestita dal Co.Ge.A.P.S., l'ente preposto alla certificazione dei crediti ECM. È possibile iscriversi all'anagrafe Co.Ge.A.P.S. tramite il portale <https://application.cogeaps.it>, accedendo con SPID/CIE.



*In alternativa si possono verificare i crediti ECM maturati per gli eventi formativi frequentati e per i quali è stato superato il questionario finale/prova pratica tramite il servizio myECM*

*<https://ape.agenas.it/professionisti/myecm.aspx> di Age.Na.S.*

- **Ho partecipato a un evento formativo, sono passati trenta giorni dalla fine dell'evento e non vedo ancora i crediti ECM caricati nella mia area personale, come posso fare?**

*Quando si partecipa ad un evento formativo ECM e si supera il questionario/prova pratica finale, si deve considerare che i provider/organizzatori hanno a disposizione fino a novanta giorni per riportare i crediti ECM dell'evento a Age.Na.S. la quale successivamente gli trasmetterà al portale Co.Ge.A.P.S.*

- **Cosa è previsto in caso di mancato rispetto dell'obbligo formativo?**

*Per coloro che non avranno conseguito i crediti ECM previsti, la normativa prevede l'applicazione di sanzioni disciplinari.*

*Alle sanzioni tradizionali, si aggiunge poi l'art. 38 bis della L. 233/21, in cui si indica che dal triennio 2023-2025 l'efficacia delle polizze assicurative stipulate in base alla legge 24/2017 (cosiddetta Legge Gelli sulla responsabilità professionale) sarà condizionata dall'assolvimento di almeno il 70% dell'obbligo formativo individuale del triennio.*

- **Quali sono le attività formative non erogate da provider che danno diritto a crediti ECM?**

*Le attività di "formazione individuale" comprendono tutte le attività formative non erogate da provider. Tali attività possono consistere in:*

- attività di ricerca scientifica:
- pubblicazioni scientifiche ([vedi Allegato IV](#));
- studi e ricerca ([vedi Allegato V](#));
- i corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica.
- tutoraggio individuale ([vedi Allegato VI](#));
- attività di formazione individuale all'estero ([vedi Allegato VII](#));
- attività di autoformazione ([vedi Allegato VIII](#)).

*Per il triennio formativo in corso i crediti maturabili tramite le suddette attività di formazione individuale non possono complessivamente superare il 60% dell'obbligo formativo triennale tenendo conto anche dei crediti acquisibili con le docenze, fermo restando il limite del 20% per l'autoformazione (vedi sotto), ivi includendo l'attività di studio finalizzata alla docenza in master universitari, corsi di alta formazione e di perfezionamento e le scuole di specializzazione.*

*\*gli allegati sono reperibili sul sito [Age.NA.S.](#)*

- **Quali sono le attività di ricerca scientifica che danno diritto a crediti ECM?**

*I professionisti sanitari autori di pubblicazioni scientifiche censite nelle banche dati internazionali Scopus e Web of Science / Web of Knowledge maturano il diritto al riconoscimento, per singola pubblicazione, di:*

*3 crediti (se in posizione preminente: primo, secondo nome e/o ultimo nome o corresponding)*

*1 credito (se in posizione non preminente).*



- **L'attività di tutoraggio individuale dà diritto a crediti ECM?**

*I professionisti sanitari che svolgono attività di tutoraggio individuale in ambito universitario e nei corsi di formazione specifica in medicina generale seminari o pratiche, maturano il diritto al riconoscimento di 1 credito formativo ogni 15 ore di attività.*

*Sono compresi in tale riconoscimento, altresì, le seguenti figure:*

- *i Coordinatori/direttori delle attività professionalizzanti dei corsi delle professioni sanitarie:*

*Laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509; Decreto Il dicembre 1998, n.509; Laurea triennale, laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004 n. 270 e successive modifiche ed integrazioni.*

- **Gli iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento, di cui all'art. 1 D.M. 9 agosto 2019 hanno l'obbligo in materia di formazione continua in medicina?**

*La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 24 marzo 2022, ha adottato la delibera che sottopone all'obbligo in materia di formazione continua in medicina gli iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento di cui all'art. 1 del D.M 9 agosto 2019, a partire dal 01/01/2023. Pertanto, per i suddetti professionisti, l'obbligo ECM decorre dal triennio 2023-2025.*

*Fonte: [https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Delibera\\_elenchi\\_speciali\\_03\\_2022.pdf](https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Delibera_elenchi_speciali_03_2022.pdf)*

- **APPROFONDIMENTI**

Inoltre, attraverso gli Approfondimenti, compresi quelli promossi dagli organi istituzionali, intendiamo soddisfare la necessità d'informazione dei professionisti iscritti all'Ordine ed al Co.Ge.A.P.S., stimolando la ricerca diretta sui siti istituzionali o aiutando il professionista con semplici Guide operative/Procedure.

- **Quale data di partenza inserire per il conteggio e la visualizzazione dei propri crediti ECM?**

*Una volta completata e confermata la procedura di registrazione si accede sul sito Co.Ge.A.P.S. alla pagina intitolata "Modifica del calcolo della decorrenza dell'obbligo ECM" ove è già presente la data del 12-12-2018. Su base volontaria il professionista può variare tale data con una precedente indicando l'anno di inizio della propria attività professionale.*

**Attenzione:** una volta inserita una data e inviata non è più possibile cambiarla. Quindi la variazione può essere fatta solo una volta.

*Ciò non modifica nulla del calcolo dell'obbligo formativo ed è funzionale solo per coloro che intendono dichiarare che esercitavano la professione negli anni precedenti l'obbligo di iscrizione. In ogni caso la certificazione e, di conseguenza, il calcolo dell'obbligo formativo triennale, sono calcolabili solo a partire dal triennio 2011-2013. Precedentemente si era in fase sperimentale.*



- **Come aggiungere gli eventi mancanti?**

*È ammessa la registrazione manuale di crediti Ecm non ancora presenti nella banca dati Co.Ge.A.P.S., acquisiti a partire dal 2011.*

*Procedura: i professionisti sanitari presentano la richiesta, completa di attestato di partecipazione e di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, tramite portale Co.Ge.A.P.S., alla Commissione nazionale per la formazione continua.*

*Successivamente:*

- *Accedi all'area riservata con Username e Pw*
- *Clicca su Partecipazione Ecm*
- *Clicca su Crediti mancanti*
- *Clicca su Aggiungi evento non presente*
- *Inserisci tutti i dati ed i file richiesti*
- *Invia*

- **Perché è necessario mantenere attiva la formazione continua?**

*Il professionista sanitario ha l'obbligo di curare la propria formazione e competenza professionale nell'interesse della salute individuale e collettiva. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce, ai sensi dell'art. 16-quater del D. Lgs. n. 502 del 1992, requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista.*

*Il Manuale sulla formazione continua del Professionista Sanitario fissa la disciplina nazionale Ecm specificatamente rivolta al professionista sanitario e sostituisce le precedenti delibere adottate dalla Cnfc nei punti in cui è difforme. Le eventuali successive edizioni del presente Manuale saranno pubblicate, entro il 31 dicembre di ogni anno, all'interno del Programma nazionale Ecm predisposto dalla Cnfc.*

*Qui di seguito il link al documento corrente:*

[https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Manuale\\_formazione\\_continua\\_professionista\\_sanita](https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Manuale_formazione_continua_professionista_sanita)

- **Cos'è la Formazione sul campo e quali sono i criteri per l'assegnazione dei crediti ECM?**

*La Formazione sul campo (Fsc), si caratterizza per il luogo di svolgimento e per il tipo di attività. A differenza della formazione Residenziale (Res) la specificità dell'evento di Fsc è l'ambito in cui la formazione viene erogata: la caratteristica fondamentale infatti è quella di effettuare formazione nel contesto lavorativo del discente o nel suo ambito, la formazione può portare a replicare/simulare attività o comportamenti, da mettere a frutto nell'esercizio dell'attività lavorativa.*

*In particolare:*

*Training individualizzato;*

*Gruppi di miglioramento;*

*Attività di ricerca.*



*Per approfondimenti ed ulteriori informazioni sulla Fsc si consiglia di consultare l'Allegato E Formazione sul campo al "Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi Ecm".*

**Link:**

[https://ape.agenas.it/documenti/normativa/Manuale\\_nazionale\\_accREDITAMENTO\\_eventi\\_ECM/ALLEGATO\\_E\\_Formazione\\_Sul\\_Campo.pdf](https://ape.agenas.it/documenti/normativa/Manuale_nazionale_accREDITAMENTO_eventi_ECM/ALLEGATO_E_Formazione_Sul_Campo.pdf)

*Per approfondimenti ed ulteriori informazioni sui criteri per l'assegnazione dei crediti Ecm si consiglia di consultare il seguente documento: Criteri per l'assegnazione di crediti alle attività Ecm (in vigore per gli eventi validati a partire dal 01/01/2019)*

**Link:** [https://ape.agenas.it/documenti/normativa/criteri\\_assegnazione\\_crediti\\_2019.pdf](https://ape.agenas.it/documenti/normativa/criteri_assegnazione_crediti_2019.pdf)

- **In cosa consiste l'Autoformazione e come riconoscerne i crediti ECM?**

*L'attività di Autoformazione consiste nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie, manuali tecnici per attrezzature di alto livello tecnologico e ogni altra fonte necessaria alla preparazione per l'iscrizione negli elenchi ed albi ministeriali non accreditati come eventi formativi ECM.*

*Per il triennio formativo in corso il numero complessivo di crediti riconoscibili per attività di autoformazione non può superare il 20% dell'obbligo formativo triennale, ivi includendo l'attività di studio finalizzata alla docenza in master universitari, corsi di alta formazione e di perfezionamento e le scuole di specializzazione valutando, sulla base dell'impegno orario autocertificato dal professionista, il numero dei crediti da attribuire.*

*Rimane ferma la facoltà di Federazioni, Ordini, di prevedere ulteriori tipologie di autoformazione sulla base delle esigenze delle specifiche professioni.*

**Fonte:** [https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Delibera\\_formazione\\_individuale\\_08\\_06\\_2022.pdf](https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Delibera_formazione_individuale_08_06_2022.pdf)

- **Cos'è l'ECM?**

*L'Ecm (Educazione Continua in Medicina) è il processo attraverso il quale il professionista della salute si mantiene aggiornato per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio sanitario e al proprio sviluppo professionale.*

*La formazione continua in medicina comprende l'acquisizione di nuove conoscenze, abilità e attitudini utili a una pratica competente ed esperta.*

*I professionisti sanitari hanno l'obbligo deontologico di mettere in pratica le nuove conoscenze e competenze per offrire una assistenza qualitativamente utile. Prendersi, quindi, cura dei propri pazienti con competenze aggiornate, senza conflitti di interesse, in modo da poter essere un buon professionista della sanità.*

*Con l'Accordo del 2 febbraio 2017 il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno approvato il documento "La formazione continua nel settore Salute", unitamente all'allegato "Criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività Ecm" che costituisce parte integrante dello stesso. Il nuovo Accordo, unitamente all'allegato, è efficace a decorrere dalla data del 2 febbraio 2017 ed è consultabile a questi link:*



Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano – La formazione continua nel settore “Salute”:[https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Accordo\\_Stato-Regioni\\_del\\_2\\_febbraio\\_2017\\_in\\_materia\\_di\\_ECM.pdf](https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Accordo_Stato-Regioni_del_2_febbraio_2017_in_materia_di_ECM.pdf)

- **Cos'è il Co.Ge.A.P.S.?**

Il Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie) è un organismo che riunisce le Federazioni Nazionali degli Ordini e dei Collegi e le Associazioni dei professionisti della salute che partecipano al programma di Educazione Continua in Medicina.

Secondo quanto stabilito dall'Accordo Stato Regioni del 5 novembre 2009, il Co.Ge.A.P.S. è “l'organismo nazionale deputato alla gestione delle anagrafiche nazionali e territoriali, dei crediti Ecm attribuiti ai professionisti che fanno capo agli Ordini, Collegi nonché le rispettive Federazioni nazionali e Associazioni professionali, consentendo a questi le relative funzioni di certificazione delle attività formative svolte”.

Inoltre con l'Accordo 2/02/2017 è stato approvato il documento “La formazione continua nel settore Salute” che all'art. 22 declina tutti i compiti del Co.Ge.A.P.S.

L'accordo è disponibile sul sito ECM dell'Age.Na.S. nella sezione normativa al link <https://ape.agenas.it/ecm/normativa.aspx>

- **Cos'è l'Age. Na.S.?**

L'Age.na.S. (Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari regionali), istituita con decreto legislativo del 30 giugno 1993 n.266 e s.m., è “un'Agenzia dotata di personalità giuridica e sottoposta alla vigilanza del Ministero della Salute”.

Si configura come organo tecnico-scientifico del SSN e svolge attività di ricerca e di supporto nei confronti del Ministro della Salute, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

Punto di raccordo tra il livello centrale, regionale e aziendale, l'Agenzia assicura il proprio supporto tecnico-operativo alle Regioni e alle singole aziende sanitarie in ambito organizzativo, gestionale, economico, finanziario e contabile, in tema di efficacia degli interventi sanitari, nonché di qualità, sicurezza e umanizzazione delle cure.

La Legge 244/2007 affida ad AGENAS la gestione amministrativa del sistema ECM ed il supporto alla Commissione nazionale per la formazione continua, che è l'organismo di governance di tutto il sistema ECM.

Link: <https://www.agenas.gov.it/>

- **Una volta effettuato l'accesso sulla piattaforma Co.Ge.A.P.S. tramite la mia area riservata, come dovrebbe essere lo stato schermata se ho soddisfatto l'obbligo formativo del triennio?**

Quando effettuate l'accesso sulla piattaforma Co.Ge.A.P.S. tramite SPID, una volta scelto il triennio formativo di proprio interesse, se è stato soddisfatto l'obbligo formativo la schermata che si dovrebbe visualizzare è uguale alla figura fac-simile seguente:



Triennio

2020-2022

## Riepilogo

### Obbligo formativo triennio 2020-2022

Per essere certificabili, oltre a soddisfare l'obbligo formativo individuale del triennio è necessario ottenere almeno il 40% dei crediti in formazione accreditata con ruolo di partecipante



Stato: **certificabile**

Obbligo formativo standard triennio	150
Riduzione per la costruzione del dossier formativo nell'attuale triennio	- 30
Bonus Covid	- 40
<b>OBBLIGO FORMATIVO INDIVIDUALE TRIENNIO</b>	<b>80</b>
Crediti acquisiti nel triennio 2020-2022	176.00
<b>Totale crediti utili al soddisfacimento dell'obbligo formativo</b>	<b>176</b>

### ● AGE.NA.S. – VIDEO APPROFONDIMENTI

- **Come faccio a richiedere i crediti per attività di formazione individuale?**

<https://youtu.be/mhHNOritRkU?si=4mJmRi4KullkBP1M>

- **Crediti non presenti nella sua area personale.**

[https://youtu.be/SLQRVqY2P\\_4?si=6\\_ZoIVQ-iJV26d](https://youtu.be/SLQRVqY2P_4?si=6_ZoIVQ-iJV26d)

- **È vero che una percentuale obbligatoria da rispettare tra eventi residenziali e a distanza (FAD)?**

[https://youtu.be/\\_UMBqxaDBM?si=4lqlrewA03EXnct5](https://youtu.be/_UMBqxaDBM?si=4lqlrewA03EXnct5)

- **Qual è la differenza tra il portale myECM e il portale Cogeaps?**

<https://youtu.be/FdivdrfRlOq?si=p2aK3U8vBozsjDnL>

- **Obbligo formativo 2023/25: non vedo le riduzioni, è un errore?**

<https://youtu.be/XLsZHh-4UJs?si=6cVTG2dFjEGOb2pu>

- **Sono un professionista regolarmente iscritto all'Ordine in pensione. Sono soggetto all'obbligo ECM?**

[https://youtu.be/wCOQ9\\_FsMfM?si=lfrJI35vBJD43wq](https://youtu.be/wCOQ9_FsMfM?si=lfrJI35vBJD43wq)

- **Obbligo formativo e possibilità di spostamento crediti.**

<https://youtu.be/-e9uFjY7B-Y?si=DqIF4NaUx3l6cRsC>

➤ **Dossier formativo ECM.**

[https://youtu.be/h6Za9sk\\_PMA?si=-BhddckPvn92s9M](https://youtu.be/h6Za9sk_PMA?si=-BhddckPvn92s9M)

➤ **Un ordine può costruire un proprio Dossier Formativo di Gruppo?**

<https://youtu.be/ytDsY-Ve-1o?si=gwlyLyQXCTqCOIkG>

➤ **Che cos'è l'esonero e chi ne ha diritto e quali sono i motivi per richiedere l'esenzione?**

<https://youtu.be/E4PPVnyJ2TQ?si=YOPnpqBNFoZBUOZt>

➤ **Come si ottiene la certificazione e l'attestazione e quali sono i trienni certificabili?**

<https://youtu.be/JJxXhcl2zQw?si=78n5b7xdTjFQWUFB>

Il Delegato per la Formazione

Dott. Eraldo Malja



Il Presidente

Dott.ssa Enrica Oddi